



TRIBUNALE DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa numero 112/16 RG, promossa con atto di citazione notificato il 22.01.16 da:

GIANLUCA, codice fiscale _____,

DEBORA, codice fiscale _____,

Rappresentati dalla procuratrice generale Giuseppina _____ codice fiscale _____

in virtù di procura generale in atti, con l'assistenza, difesa e rappresentanza dell'Avv. Giuseppe De Simone e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Montoneri, in Belluno, Via Feltri, 52, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa, codice fiscale – partita IVA _____, in persona del Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area Territoriale Antonvenenta e, come tale, rappresentante dell'Istituto, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Scanferlato di Treviso e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Caterina De Mas, in Belluno, Via Cipro, 30, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

*

OGGETTO: Contratti Bancari.

*

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE (come precisate all'udienza 29.11.17)

Ferma in ogni caso la richiesta di chiarimenti al CTU Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare,



- 1) In via principale: accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni di interessi in violazione della Legge 108/1996 e, per gli effetti, dichiarare la gratuità del contratto medesimo, ex art. 1815 c.c. ovvero, comunque, la nullità delle pattuizioni contestate e rideterminare, secondo giustizia, il piano di ammortamento ed i rapporti dare-avere inter partes, con ogni pronuncia conseguente;
- 2) In via subordinata: accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa non rispetta il disposto dell'art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso previsto nella misura di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB e rideterminazione, secondo giustizia, del piano di ammortamento e dei rapporti dare-avere inter partes;
- 3) ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale "contestato", ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, anche ex artt. 2043 c.c., 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
- 5) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore.

IN VIA ISTRUTTORIA. In caso di contestazione delle risultanze peritali versate in atti e ove ritenuto all'uopo opportuno da parte dell'Ill.mo Giudicante, si chiede di disporre CTU contabile al mero ed unico fine di confermare le risultanze medesime. Si chiede, inoltre, di ordinare alla Banca l'esibizione e la produzione del piano di ammortamento aggiornato alla data di notifica della citazione, con evidenza dei pagamenti richiesti e distinti per singole voci.

*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Il sottoscritto Avv. Federico Scanferlato, procuratore e domiciliatario di Banca MPS Spa, richiamate le deduzioni, eccezioni e domande di cui ai precedenti scritti difensivi, così precisa le proprie conclusioni:

Nel merito in via principale:

Accertare e dichiarare la correttezza delle pattuizioni contrattuali del rapporto di mutuo oggetto di causa e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.



In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.

*

MOTIVAZIONE

1) Parte attrice ha esposto quanto segue.

Ha contratto con la banca convenuta un contratto di mutuo fondiario, sottoscritto in Sedico il 30.09.2010.

1.1) Gli accertamenti svolti relativamente al contratto hanno evidenziato elementi di nullità e comunque di illegittimità. In particolare:

- il tasso di mora contrattuale, il tasso effettivo di mora, il tasso nominale di mora effettivo e il tasso complessivo del mutuo (intendendosi quest'ultimo come tasso corrispettivo sommato al tasso di mora) risultano tutti superiori al tasso soglia; ne consegue la gratuità del contratto, in applicazione della legge 108 del 1996;

- è stato violato l'art. 117 TUB, perché l'ISC dichiarato dalla banca nel contratto di mutuo (2,880%) non è conforme con il TAEG effettivo verificato (2,899%).

1.2) Ha svolto numerose considerazioni giuridiche in ordine alla configurabilità e alla verifica dei tassi usurari, alla verifica del tasso di mora effettivo, alle modalità di ricalcolo ed ha sostenuto che il superamento della soglia di usura determina la nullità della clausola; ne consegue che non sono dovuti interessi di alcun genere (ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cc), anche se il superamento del tasso soglia è accertato con riferimento al solo tasso degli interessi moratori.

2) La Banca convenuta ha osservato che lo stesso Consulente di parte attrice ha verificato che gli interessi corrispettivi non superavano la soglia di usura al momento della stipula del mutuo.

Per quanto attiene agli interessi di mora, il contratto prevedeva espressamente la dicitura "... e comunque non superiore ai limiti di legge"; quand'anche superiore al limite di legge, pertanto, il tasso di interesse contrattuale avrebbe dovuto essere ridotto entro il limite del tasso soglia in forza della clausola di salvaguardia.

Ha sostenuto, in ogni caso, che le disposizioni della Banca d'Italia in materia di usura, così come quelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevedono criteri di calcolo del TEG che non comprendono il tasso moratorio e che tanto la Banca d'Italia, quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno indicato nella misura di + 2,1% l'incidenza del tasso di mora sul tasso di soglia usura.

Ove non si applicasse la maggiorazione, vi sarebbe una manifesta illogicità del calcolo con il quale si mettesse a confronto il tasso soglia (TEGM), alla cui formazione non



concorrono gli interessi moratori, con il TEG praticato dalla banca convenuta, per il calcolo del quale non viene tenuto conto degli stessi.

La banca ha evidenziato che gli attori non si sono mai resi inadempienti e che, pertanto, gli interessi moratori non sono mai stati applicati.

Ha contestato che vi sia stata violazione dell'art. 117 TUB.

3) Con ordinanza del 04.02.17 è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata alla Dott.ssa Monica Bino.

*

4) Va preliminarmente osservato che talune delle domande proposte dal parte attrice appaiono essere state abbandonate.

Nella prima pagina della comparsa conclusionale di parte attrice si legge infatti testualmente:

"Richiamate tutte le pregresse difese, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di Voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

-1) IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE: revocare la spedizione a sentenza della causa e disporre la convocazione a chiarimenti del CTU, attesa la non esaustività ed incompletezza delle risposte fornite nell'elaborato peritale del 6 ottobre 2017, specie in relazione alla dedotta violazione dell'art. 117 TUB, per le ulteriori, necessarie verifiche ed i conseguenti ricalcoli, come meglio infra motivato;

-2) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni di interessi in violazione della Legge 108/1996 e, per gli effetti, dichiarare la gratuità del contratto medesimo, ex art. 1815 c.c. ovvero, comunque, la nullità delle pattuizioni contestate e rideterminare, secondo giustizia, il piano di ammortamento ed i rapporti dare-avere inter partes, con ogni pronuncia conseguente;

-3) IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che nel contratto per cui è causa è indicato un TAEG non corrispondente a quello reale, in senso sfavorevole al mutuatario-consumatore, in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso previsto nella misura di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB e rideterminazione, secondo giustizia, del piano di ammortamento e dei rapporti dare-avere inter partes,;

IN OGNI CASO: condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore antistatario".



Queste conclusioni, come si nota, sono diverse da quelle formulate in sede di precisazione delle conclusioni (integralmente riportate nell'epigrafe del presente provvedimento).

Mancano qui le domande proposte agli originari capi 3 (ordinare alla Banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto") e 4 (condanna della Banca convenuta al risarcimento del danno).

Queste domande, attesa la chiara formulazione delle conclusioni da prendere in considerazione contenuta nella comparsa conclusionale, devono ritenersi abbandonate, essendo sempre possibile per la parte la restrizione del "thema decidendum".

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014 (Rv. 630400 - 01), "La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio" (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7977 del 25/08/1997 - Rv. 507094 - 01).

Quanto alle conclusioni presentate, non si può inoltre omettere di osservare che il foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte attrice per l'udienza del 29.11.17 contiene anche argomenti e deduzioni giuridiche, che non sono state autorizzate e devono pertanto ritenersi inammissibili.

5) Nella presente causa appare centrale l'apprezzamento della Consulenza Tecnica svolta. Essa risulta approfondita, argomentata, coerente ed ha preso in considerazione le osservazioni dei Consulenti di parte.

Non emergono motivi di alcun genere per discostarsi dalle conclusioni della stessa e questo Giudice ritiene pertanto di condividerne i risultati.

Non può essere accolta, sotto questo profilo, la doglianza di parte attrice, secondo la quale la CTU non avrebbe dato riscontro alle ulteriori risultanze emerse dalla perizia di parte versata in atti.

La Consulente ha preso in considerazione le osservazioni di parte ed ha chiaramente esposto (a) di non avere compreso come il consulente di parte abbia calcolato il tasso di mora nella misura del 4,95% e (b) che il consulente di parte non ha spiegato i motivi per i quali ha riscontrato una difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello rilevato.

Le critiche mosse alla CTU svolta in giudizio sono generiche e non suffragate da elementi di valutazione.



La parte attrice non ha spiegato (prima al CTU nelle osservazioni, per le quali è stato fissato apposito termine, poi al Giudice negli atti) quali errori avrebbe commesso il CTU nelle proprie elaborazioni (e/o quali elementi avrebbe ommesso di considerare).

Le critiche, pertanto, appaiono prive di sostanziale fondamento.

6) Per quanto attiene agli interessi corrispettivi, la CTU ha osservato che sia il TAN (2,8%) che il TAEG (2,88%) dichiarati in atto sono inferiori al tasso soglia (3,84%) ed ha analizzato l'andamento dei tassi effettivamente applicati, verificando che non vi è mai stato superamento del tasso di soglia usura.

7) Per quanto attiene agli interessi moratori, la CTU ha riportato che il tasso di mora contrattualmente pattuito è pari a "due punti in più del tasso applicato al finanziamento e comunque non superiore ai limiti di legge. Su questi interessi non è consentita capitalizzazione periodica".

Il tenore della clausola non è contestato.

La CTU ha rilevato che il tasso di mora pattuito ($TAN\ 2,8\% + 2\% = 4,80\%$) superava inizialmente il tasso soglia (3,84%), fatta salva eventualmente l'operatività della clausola di salvaguardia.

Ha evidenziato che il tasso di mora pattuito non eccede la soglia di usura maggiorata del 2,1% (tasso soglia pari al 5,94%) e che, comunque, nel corso del rapporto, non sono mai stati corrisposti interessi di mora.

*

8) Le domande proposte da parte attrice, relative all'usurarietà degli interessi contrattualmente pattuiti e praticati, sono parzialmente fondate.

8.1) Come è noto, la giurisprudenza, anche recentissima, ha espresso opinioni molto diversificate sul tema ⁽¹⁾.

¹ Per una approfondita disamina del tema, si legga la pregevole motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Treviso, numero 2476 del 12.11.15, Giudice Cambi, facilmente reperibile anche su internet.

In estrema sintesi (e premesso comunque di non aderire alle tesi che, al fine di determinare il tasso soglia usura, procedono alla somma degli interessi corrispettivi a quelli moratori), in sede di merito è stato sostenuto che :

- la soglia usura si determina solo con riferimento al tasso degli interessi corrispettivi, e non con riferimento al tasso degli interessi moratori, che rimangono estranei alla problematica (fra gli altri, Tribunale Milano, sez. XII, 02/02/2016, fonte De Iure Giuffrè);
- poiché normalmente il tasso degli interessi moratori è previsto facendo riferimento agli interessi corrispettivi, maggiorati di uno "spread", occorre che la maggiorazione sia ragionevole e può ritenersi tale quando è indicata nella misura massima del 2,1%, indicata dalla Banca d'Italia (fra gli altri, Tribunale Padova, 13/01/2016, fonte De Iure Giuffrè);
- In tema di contratti usurari, ai fini della verifica dell'usura, rilevano gli interessi moratori e, ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alle erogazioni del credito. Gli interessi di mora sono, altresì, assoggettati,



8.1.1) Questo Giudice ritiene di aderire alla tesi secondo la quale anche gli interessi di mora rilevano nella determinazione del tasso soglia usura, perché la lettera della legge non autorizza alcuna differenziazione; non sembra legittimo, d'altronde, individuare una diversa e differenziata soglia di usura per gli interessi moratori, secondo un criterio di ragionevolezza (+2,1% o, secondo la prospettazione della banca convenuta, +1,9%, come risulterebbe dal DM MEF 21.12.2017), che non trova alcun fondamento normativo.

In questo senso si è d'altronde espressa la Suprema Corte (Cass. civ., 9 gennaio 2013, n. 350), la quale ha statuito che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", con orientamento confermato anche in seguito (si veda ad esempio Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017 - Rv. 643977 - 01, "In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. ...").

La clausola contrattuale che ha stabilito gli interessi moratori in misura usuraria deve pertanto ritenersi nulla.

8.1.2) Questo Giudice ritiene che la c.d. clausola di salvaguardia sia una mera clausola di stile, priva di qualsiasi valenza, del tutto astratta e comunque nulla per contrarietà a norme imperative.

In questo senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 (Rv. 640109 - 01), "Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista".

La circostanza che già al momento della sottoscrizione del contratto sia stato pattuito un tasso usurario dimostra ampiamente che la clausola non aveva alcuna operatività

all'applicazione dell'art. 1815 c.c.. (fra gli altri, Tribunale Torino, sez. VI, 27/04/2016, fonte De Iure Giuffrè).



concreta ed evidenza che l'affermazione "...comunque non superiore ai limiti di legge" era puramente formale, senza alcun effetto pratico sul tasso effettivamente calcolato.

8.1.3) Non è accoglibile la tesi di parte convenuta, secondo la quale il tasso non potrebbe considerarsi usurario, perché lo stesso legislatore, nell'art. 1284, comma 4, cc (come introdotto con DL 132 del 2014), ha disciplinato la corresponsione di un tasso di interesse per inadempimento che, storicamente, è stato superiore alla soglia di usura.

La norma specifica che solo dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, pertanto, non è applicabile ad una pattuizione contrattuale per la determinazione degli interessi di mora.

8.1.4) Il mutuo non può essere riguardato, agli effetti della determinazione della soglia di usura, come un mutuo a tasso fisso.

Questo Giudice non condivide la modalità di interpretazione del contratto proposta da parte convenuta, la quale ha osservato il mutuo dovrebbe essere classificato come mutuo a tasso fisso, sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'agosto 2009 nelle quali si leggerebbe (punto B1 – Cat. 7. Mutui) che:

"i mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base ad un tasso fisso per una certa percentuale di importo ed in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso" (2).

Le istruzioni della Banca d'Italia si riferiscono esclusivamente alla rilevazione dei dati e non possono essere utilizzate per l'interpretazione del contratto, che segue le norme ermeneutiche previste agli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

Il tasso pattuito è variabile, perché il tasso è ancorato all'andamento di un parametro predefinito (euribor). La circostanza che sia poi aumentato di uno spread (contratto di mutuo, art. 5, interessi) pari al 2,15 punti percentuali è irrilevante al fine di valutare il tipo di contratto, con riferimento al rispetto della soglia di usura.

Pare d'altronde insostenibile che la variabilità del tasso di riferimento (Euroibor) possa determinare la forma del contratto nel corso di esecuzione dello stesso (e conseguentemente la soglia di usura), che assumerebbe quindi una tipologia

² Peraltro la Banca non ha effettivamente allegato la copia delle istruzioni cui si riferisce (al citato ALL. A si trova un comunicato stampa del 22.06.2010), che sono state reperite dal Giudice.



mutevole, e il concetto di "tasso fisso" è del tutto incompatibile con le pattuizioni contrattuali (le quali assumono che il tasso è variabile, tanto che viene fissato un limite superiore, c.d. cap, agli interessi applicabili).

8.2) La nullità della clausola contrattuale che ha stabilito gli interessi moratori in misura usuraria non travolge tuttavia, ad avviso di questo Giudice, la clausola contrattuale che ha stabilito gli interessi corrispettivi in misura lecita.

Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno natura e funzione completamente diverse: i primi sono destinati fundamentalmente alla remunerazione dell'Istituto di credito, nell'ambito dell'adempimento di un rapporto sinallagmatico; i secondi, invece, rappresentano in sostanza la preventiva liquidazione del danno da ritardo nell'obbligazione pecuniaria, nella fase patologica dell'inadempimento di quel rapporto.

Dalla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi discende l'autonomia delle relative clausole, la cui liceità, tanto in fase di stipulazione del contratto, quanto in fase di esecuzione dello stesso, deve essere valutata separatamente, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità di una di esse non travolge, perciò stesso, l'altra.

Nel caso di specie, è stato verificato che la clausola che prevedeva gli interessi corrispettivi era lecita e non superava la soglia di usura.

Venuta meno la clausola relativa agli interessi moratori, perché pattuiti in misura illecita, la banca convenuta pertanto conserva il diritto alla remunerazione prevista dalla clausola che pattuisce gli interessi corrispettivi i quali, secondo la CTU svolta in causa e non contestabile sul punto, sono stati pattuiti in misura lecita e si sono mantenuti (ampiamente) entro la soglia di usura nel corso del rapporto.

8.3) Dal fatto che, nel corso del rapporto, non siano mai stati richiesti, né corrisposti, interessi usurari, perché esso è stato (sino al momento della proposizione del giudizio) regolarmente adempiuto, non si può trarre la conclusione di una carenza di interesse alla declaratoria di nullità della clausola illecita, riguardante la misura degli interessi moratori.

Il contratto di mutuo, stipulato il 30.09.2010, prevede il pagamento di 360 rate mensili. In quanto contratto trentennale, la sua esecuzione perdurerà sino al 2040 ed è dunque interesse attuale del contraente ottenere un accertamento circa l'illiceità della pattuizione relativa agli interessi moratori (che, in ipotesi di inadempimento non potranno essere applicati, rimanendo tuttavia ferma la corresponsione degli interessi corrispettivi).



9) Non sussiste violazione dell'art. 117 TUB.

La CTU ha illustrato tutti gli elementi contenuti nel contratto, anche con riferimento alle previsioni della delibera CICR del 04.03.2003, ed ha rilevato che il contratto di mutuo indica, oltre al tasso nominale annuo (TAN), il tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché il tasso di mora in forma precisamente determinabile, indicando che gli interessi di mora non vengono capitalizzati periodicamente.

Non appaiono pertanto fondate le critiche mosse dalla parte attrice alla CTU.

10) Per quanto attiene alla pronuncia sulle spese di lite, questo Giudice, considerata la parziale soccombenza di parte attrice, ritiene che esse debbano essere poste per un terzo a carico di parte convenuta e compensate per il restante terzo.

Le spese, tenuto conto del valore e della complessità della causa, vengono liquidate complessivamente in euro 5.400,00 (il terzo posto a carico di parte convenuta corrisponde pertanto ad euro 1.800,00). Le spese di CTU, conseguentemente, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta nella misura di due terzi ed a carico di parte attrice nella misura di un terzo.

per questi motivi

Definitivamente pronunciando nella causa n. 112/16 RG,

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:

1) dichiara la nullità della clausola che prevede il tasso di interesse di mora del contratto di mutuo fondiario contratto sottoscritto in Sedico il 30.09.2010 per Notaio Palumbo, Rep. 28003, Raccolta 7801;

2) rigetta nel resto le domande proposte da parte attrice;

3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta nella misura di due terzi ed a carico di parte attrice nella misura di un terzo, condannando le stesse a restituire l'eccedenza degli anticipi eventualmente versati dalla controparte, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.

4) condanna la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena a rifondere le spese di lite in favore degli attori Gianluca e Debora, con distrazione in favore dell'Avv. De Simone, dichiaratosi antistatario, nella misura di un terzo, liquidato in complessivi euro 1.800,00 oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, come per legge; compensa le spese tra le parti per i restanti due terzi;

Belluno, 17 marzo 2018

Il Giudice

Dott. Paolo Velo

